

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.2.2017

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017

ADMAIORA

Editrice

La richiesta di riunione di procedimenti va reiterata in udienza

Non va accolta la richiesta di riunione non reiterata in udienza e senza che la parte abbia indicato il giudice al quale sarebbe stata assegnata la causa da riunirsi, con ciò lasciando il dubbio che la causa non sia stata iscritta (fattispecie in tema opposizione avverso cartella esattoriale: giudizio instaurato con atto di citazione per opposizione all'esecuzione ex [art. 615 c.p.c.](#)).

Giudice di Pace di Vibo Valentia, sentenza del 18.1.2017, n. 67

...omissis...

Posta in decisione all'udienza del 10.10.2016

Conclusioni delle parti: come in atti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto regolarmente notificato, citava in giudizio l'Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e la Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto p.t., chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale num. , per violazione al CDS, relativa all'anno 2009, portante la somma di € 366,41, presumibilmente notificata il 11.12.2014, num. , per violazione al CDS, relativa all'anno 2010, portante la somma di € 1.937,62, presumibilmente notificata il 09.02.2015 e la num. , presumibilmente notificata il 17.10.2012, per violazione al CDS, relativa all'anno 2009, portante la somma di € 366,41, emesse dall'Equitalia Sud S.p.A., ente creditore, la Prefettura di Vibo Valentia.

Rilevava, infatti, di non avere mai ricevuto la sanzione amministrativa propedeutica alla riferita cartella, con conseguente estinzione della stessa.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'intervenuta decadenza del credito vantato e l'illegittimità delle cartelle impugnate, con annullamento della cartella di pagamento.

Con comparsa depositata in cancelleria il 08.04.2016, si costituiva in giudizio l'Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda proposta avverso estratti di ruolo nonché il difetto di legittimazione passiva.

Rilevava, altresì, che parte attrice aveva già proposto azione legale avverso num. 2 fermi amministrativi, RG 673/2016 e RG 674/16, contenenti le cartelle impugnate nell'odierno giudizio.

Rilevava l'intempestività della domanda che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Chiedeva, inoltre, rigettare, nel merito, la domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Nessuno si costituiva per l'ente creditore nonostante la regolarità della notifica e, per tale motivo, veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, verificata la regolarità del contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 10.10.2016, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla società convenuta intesa a far dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine per proporre opposizione.

L'attore proponeva domanda mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e non ex art. 617 c.p.c..

A riguardo, la sentenza del 25 febbraio 2016, la n. 3751, della Suprema Corte di Cassazione esprime un giudizio di merito sull'annosa questione, che è andata avanti per circa 10 anni dopo innumerevoli contrasti sulla giurisprudenza, riguardo le opposizioni alla cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., statuendo che la cartella esattoriale è qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché ciò che si contesta è l'esistenza stessa del titolo esecutivo e, per questo motivo, questa azione non soggiace ad alcun termine di decadenza.

Quanto al difetto di legittimazione passiva sollevato dal convenuto, va rilevato che l'attore correttamente ha citato in giudizio l'ente creditore, in quanto tale, nonché l'esattore poiché autore della cartella impugnata.

Nel merito, ad avviso dell'odierno giudicante, la domanda va accolta per intervenuta estinzione del credito, per come meglio specificato in seguito.

In particolare, le cartelle esattoriali, per come si evince dalla documentazione allegata, si riferiscono ad infrazione al codice della strada commessa nell'anno 2009, 2010 e 2011, a fronte di una specifica contestazione, i convenuti non hanno dimostrato di avere notificato il verbale di contestazione propedeutico alla cartella stessa.

Nel caso che ci occupa, la normativa relativa alle notifiche degli atti amministrativi impone in capo al notificante di fornire la prova che l'atto sia effettivamente pervenuto al destinatario o, comunque, sia stato regolarmente contestato allo stesso, circostanza questa non realizzata.

Manca, pertanto, la prova che l'attore sia stato portato a conoscenza della contestazione della violazione nei termini di legge, con conseguente violazione dell'art. 201 del NCDS.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, ult. comma, L. 689/81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Quanto alla richiesta di riunione, la stessa non è stata reiterata in udienza, né parte convenuta ha indicato il giudice al quale sarebbero state assegnate le cause RG 673/2016 e RG 674/16, con ciò lasciando il dubbio che la causa non sia stata iscritta.

L'opposizione, quindi, va accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ con atto regolarmente notificato, contro l'Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e la Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) Accoglie l'opposizione e, conseguentemente, dichiara estinto il credito vantato dall'Equitalia Sud S.p.A., e dalla Prefettura di Vibo Valentia, di cui alla cartella imbuonata num. _____ num. _____ e num. _____

_____ che annulla;

b) Condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 407,68, di cui € 127,68 per spese, ed il rimanente per competenze professionali, oltre Iva, Cap come per legge.

Così deciso in Vibo Valentia il 17.01.2016